

Edizione di giovedì 18 dicembre 2014

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Riduzione termini fusione: come si manifesta il consenso?](#)

di Giovanni Valcarenghi

CONTENZIOSO

[Documenti producibili il fisco non avvisa delle conseguenze](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[Le operazioni accessorie nella disciplina IVA](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'imposta sostitutiva sui redditi finanziari e l'affrancamento](#)

di Fabio Pauselli

CRISI D'IMPRESA

[Opposizione al progetto di stato passivo](#)

di Luca Dal Prato

BUSINESS ENGLISH

[Meeting o Reunion: come tradurre 'riunione' in inglese](#)

di Stefano Maffei

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riduzione termini fusione: come si manifesta il consenso?

di Giovanni Valcarenghi

La **procedura** della **fusione** societaria trova **indicazioni ben precise** nelle norme che il **codice civile** detta in relazione alla realizzazione della operazione, contrariamente ad altre casistiche, quali il conferimento.

In particolare, l'iter appare “infarcito” dalla **indicazione di termini temporali minimi** che, tuttavia, possono essere superati mediante **l'acquisizione del consenso unanime dei soci**.

Ne è un esempio l'articolo 2501-ter, comma 4, che, in tema di **progetto di fusione**, afferma che tra la iscrizione al registro imprese (o la pubblicazione sul sito internet della società) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni (15 giorni, nel caso in cui alla fusione non partecipino società con capitale rappresentato da azioni), salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

In stretto collegamento, l'articolo 2501-septies prevede che debbano essere **depositati presso la sede della società**, durante i 30 giorni che precedono la decisione e sin che la fusione sia decisa, il progetto di fusione con le relazioni (ove redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione (con le relazioni di revisione legale) e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione. Anche in merito a tale documentazione, viene prescritto che sia possibile la rinuncia unanime da parte dei soci.

Analogamente, il successivo articolo 2501-quater prevede che **la situazione patrimoniale** di fusione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci ed i possessori di altri strumenti finanziaria che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Sulla stessa scia, prevedono i successivi articoli 2501-quater (**relazione dell'organo amministrativo**) e 2501-sexies (**relazione degli esperti**).

In sostanza, con la riforma del 2004 è stato dato **risalto alla interpretazione** pregressa che **riteneva già possibile operare la rinuncia del termine**, poiché quest'ultimo si riteneva previsto nell'esclusivo interesse dei soci a poter visionare ed analizzare il fascicolo dei documenti depositati presso la sede sociale, in modo da giungere informati al momento della decisione in merito alla fusione.

Tuttavia, le interpretazioni non risultavano univoche, poiché a fianco di decisioni conformi (Corte Appello di Torino, 18.05.1995) se ne registravano altre di stampo opposto (Tribunale di

Verona, 24.03.1995); oggi, invece, la via pare tracciata a livello legislativo.

Ciò che **non è possibile**, invece, è **una rinuncia preventiva e generalizzata contenuta in una clausola statutaria**, poiché risulta corretto lasciare alla volontà dei soggetti interessati la decisione specifica (e unanime) in merito alla eventuale necessità di maggior tempo per riflettere.

Nonostante la disposizione sia contenuta nell'articolo dedicato al progetto di fusione, vi sono pareri unanimi in dottrina per ritenere che **tale rinuncia non possa estendersi al deposito del progetto di fusione** al registro delle imprese, poiché quest'ultimo appare documento utile non solo ai soci, ma anche a soggetti terzi.

Chiarito il perimetro applicativo, va detto che **nessuna indicazione è stata inserita nella norma in merito al luogo ed alle modalità** con cui vada manifestato la decisione in merito alla rinuncia del termine, potendosi allora evocare differenti casistiche comportamentali.

In assenza di prescrizione, sembra logico ritenere che **la rinuncia possa essere effettuata tanto prima della riunione assembleare quanto durante i lavori** (*rectius*, all'avvio dei lavori) della medesima.

Anche in merito **alla forma** della rinuncia mancano specifiche indicazioni o richieste della norma, dovendosi pertanto affermare il **principio della libertà**, con la conseguenza che si potrà raccogliere il consenso in qualsiasi modo.

Ai soli fini di **necessaria prudenza**, però, ci pare che la migliore prassi correttamente consigli:

- la **raccolta del consenso** degli interessati **in forma scritta**, preventivamente all'assemblea;
- l'opportunità di **far constare la circostanza**, ad opera del Presidente, **nel verbale di assemblea**, con un opportuno raccordo nell'ordine del giorno.

La procedura così delineata **evita problemi di difficoltà nell'assolvimento dell'onere probatorio** a carico dell'organo amministrativo in sede di eventuale contestazione.

A rafforzamento di quanto sopra detto, la migliore dottrina ritiene **non sufficiente**, in mancanza della manifestazione esplicita del consenso, **una assemblea totalitaria nella quale nessun socio si opponga** alla trattazione dell'ordine del giorno "in anticipo" rispetto al termine di legge. E ciò, probabilmente, per due ordini di motivazioni:

- la prima, che attiene la sfera esclusivamente personalistica (in capo al socio) della facoltà di scegliere la rinuncia al termine, circostanza che mal si attaglia con la sede assembleare ove invece si forma una volontà dell'ente e non del singolo;
- la seconda, che attiene alla possibilità del singolo socio di deliberare in modo che, successivamente, si riveli non informato, in una materia per la quale la norma prevede

un termine minimo che risulterebbe nei fatti violato.

Per ciò che attiene il versante del **controllo notarile**, invece, si ritiene sufficiente la dichiarazione del presidente che attestì la avvenuta rinuncia al termine da parte dei soci eventualmente non presenti in assemblea.

Per tutte le riflessioni sopra esposte, appare utile acquisire **un fac simile** di dichiarazione da rilasciare da parte del socio, indirizzato all'organo amministrativo, a scanso di ogni responsabilità. Tale dichiarazione è tratta dai materiali che abbiamo predisposto a supporto dei lavori della terza giornata di approfondimento del Master Breve, durante la quale abbiamo appunto approfondito l'operazione di fusione.

CONTENZIOSO

Documenti producibili il fisco non avvisa delle conseguenze

di Maurizio Tozzi

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, **la n. 24595 depositata il 19.11.2014 e la n. 25334 depositata il 28.11.2014**, si è espressa sul delicato tema della **produzione di documentazione** rilevante ai fini del contenzioso in essere, pur se non consegnata a seguito dell'invito al contraddittorio preventivo, giungendo alla conclusione che al contribuente **non può essere impedita** detta produzione documentale, soprattutto se in sede di invito **non era stata debitamente illustrata** la conseguenza di un'eventuale mancata completa risposta.

La tematica è invero assai ricorrente e caratterizza diverse ipotesi di accertamento fiscale. La norma da considerare è attualmente contenuta nel **terzo comma dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973**, a mente del quale le notizie e i dati **non addotti** e gli atti, i documenti, i libri e i registri **non esibiti o non trasmessi** in risposta agli inviti dell'Ufficio **non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente** e di ciò deve essere data informazione allo stesso contestualmente alla richiesta. Una parziale attenuazione è poi contenuta nel successivo **quarto comma**, secondo cui si deroga alla rigidità della disposizione se il contribuente, nel produrre ricorso introduttivo, deposita in allegato i documenti evidenziando di **non aver potuto adempiere** alla richiesta iniziale per causa a lui non imputabile.

Il richiamo di tale disposizione si incontra spesso e volentieri in diverse tipologie di accertamento. Nel passato, ad esempio, è stata largamente utilizzata in sede di invito per il vecchio redditometro, posta a chiusura di un'affermazione generica secondo cui il contribuente avrebbe dovuto produrre qualsiasi documento utile ai fini della prova difensiva. Una simile richiesta generica creava non poco imbarazzo nella linea difensiva, posto che non era assolutamente chiara la comprensione delle conclusioni dell'Ufficio precedente: invero, risposto completamente al questionario in relazione alle richieste dettagliate, rispetto alla contestazione generica il contribuente aveva ben chiaro il "perimetro" del contenzioso solo una volta conosciuta l'eventuale contestazione finale mossagli dall'Ufficio, potendosi solo allora, dunque, **adeguatamente difendere**. Fortunatamente la Cassazione ha posto rimedio a tali situazioni atipiche, stabilendo con la sentenza n. 22765 del 28.10.2009 che il divieto di successiva produzione di documenti "*Esige... in conformità alla lettera della legge, che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto*". Dal che deriviamo il primo assunto: le richieste degli inviti e dei questionari devono essere dettagliate e puntuali, altrimenti, se generiche, non possono comportare gli effetti del richiamato terzo comma dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Oggi almeno, in relazione al nuovo redditometro, la problematica è rientrata, posto che anche a livello interpretativo la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la **Circolare n.**

10/E/2014, che nessuna preclusione opera nei confronti del contribuente che non partecipa al contraddittorio preventivo, esposto solo ad una sanzione di carattere formale. Relativamente ad altri fattispecie, però, gli effetti preclusivi potrebbero ben verificarsi ed allora diventano fondamentali le recenti posizioni della Corte di Cassazione.

I supremi giudici evidenziano con chiarezza che **l'inutilizzabilità** dei documenti difensivi **deroga** a principi costituzionali quali il **diritto di difesa e la capacità contributiva**, con ciò dovendo dunque essere contestata in forza di precise cautele. In particolare, la sanzione dell'inutilizzabilità opera solo in presenza di un invito **specifico e puntuale all'esibizione** da parte dell'Amministrazione finanziaria e purché sia accompagnato **dall'avvertimento circa le conseguenze** della sua mancata ottemperanza. Questa la motivazione di tale assunto: "*L'invio del questionario (...) assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare, come si evince dagli articoli 6 e 10 dello Statuto del Contribuente, l'azione dell'Ufficio*".

Pertanto, l'invito dell'Ufficio, oltre ad essere circostanziato, deve anche contenere la specifica indicazione che la mancata esibizione dei documenti richiesti ne causa la successiva inutilizzabilità in sede contenziosa. La prova di tale compiuto avvertimento deve essere fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria: in assenza di ciò è assolutamente legittima la produzione difensiva dei documenti medesimi, fondamentali per garantire appieno il diritto alla difesa del contribuente e il realizzarsi del principio inderogabile della giusta tassazione ex articolo 53 della Costituzione.

IVA

Le operazioni accessorie nella disciplina IVA

di Marco Peirolo

In base al principio generale previsto dall'art. 2, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, ciascuna operazione deve essere considerata come autonoma e indipendente.

A questa regola fanno eccezione le operazioni accessorie, caratterizzate dalla concomitanza di operazioni diverse, ma accomunate da un rapporto di dipendenza dell'una rispetto all'altra.

La normativa comunitaria **non fornisce la definizione di accessorietà**, limitandosi a stabilire che nella base imponibile vanno comprese “*le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione*” (art. 78, comma 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE).

L'individuazione del nesso di accessorietà deve, pertanto, avvenire ricorrendo ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria – e recepiti dall'Amministrazione finanziaria – secondo i quali l'operazione è accessoria ad una operazione principale quando **non costituisce per il destinatario un fine a se stante**, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell'operazione principale. L'operazione accessoria è, quindi, quella che accede a quella principale **allo scopo di integrarla, completarla o renderla possibile**.

Neppure la normativa interna fornisce una definizione generale di accessorietà. In modo, però, più puntuale rispetto alla disciplina comunitaria, l'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 prevede:

- al primo comma, che “*il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o dal prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale*”;
- al secondo comma, che “*se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile*”.

Affinché, quindi, le cessioni o prestazioni accessorie ad una operazione principale non siano assoggettate autonomamente all'imposta è indispensabile che le stesse siano effettuate:

- nei confronti dello **stesso destinatario** dell'operazione principale;
- direttamente dal soggetto che pone in essere l'operazione principale, ovvero da un terzo, purché per conto e a spese del primo.

Riguardo alla locuzione “**per suo conto e a sue spese**”, l’accessorietà **non si estende al rapporto contrattuale a monte**, cioè a quello che il soggetto che effettua l’operazione principale ha instaurato con il terzo.

Nel caso, per esempio, del trasporto eseguito per conto e a spese del cedente, il carattere accessorio della prestazione in esame viene a configurarsi, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, **soltanto nel rapporto tra le parti dell’operazione principale**, vale a dire tra cedente e cessionario, assumendo il vettore la veste di terzo rispetto ai soggetti dell’operazione principale. In questa situazione, la prestazione di trasporto resa dal vettore su commissione del cedente riveste un’**autonoma rilevanza**, in quanto la natura accessoria della prestazione è ipotizzabile soltanto in un rapporto di relazione che presuppone, necessariamente, la presenza di **due operazioni effettuate dallo stesso soggetto**, laddove, nel caso prospettato, l’operazione è unica e, quindi, autonoma. Conseguentemente, il corrispettivo relativo alla suddetta prestazione di trasporto è autonomamente soggetto a fatturazione e ad imposta con l’aliquota ordinaria (R.M. 8 marzo 1988, n. 550145).

Tra le parti dell’operazione principale, il principio di accessorietà implica che l’operazione secondaria sia **attratta nel regime impositivo dell’operazione principale**. Se quest’ultima è esente o non imponibile ai fini Iva, anche l’operazione accessoria beneficia dell’esenzione o della non imponibilità.

Perché, però, alla cessione o prestazione accessoria si applichi il trattamento impositivo previsto per la cessione o prestazione principale, è **necessario che l’operazione accessoria sia, per sua natura, imponibile**. In base, infatti, all’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità dell’operazione accessoria è la condizione necessaria affinché, in presenza di un’operazione principale soggetta ad Iva (imponibile, non imponibile o esente), all’operazione accessoria sia applicato lo stesso regime dell’operazione principale.

Riguardo, per esempio, agli **interessi da dilazione di pagamento**, gli stessi – siccome esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 – dovrebbero restare tali anche se riconosciuti in dipendenza di un’operazione imponibile.

Questa conclusione, in linea con il tenore letterale del citato secondo comma dell’art. 12 del decreto Iva, risulta smentita dalla Corte di giustizia.

Nella sentenza relativa alla causa C-281/91 del 27 ottobre 1993, è stato affermato che “*il pagamento differito del prezzo di acquisto di un bene, dietro corresponsione dei relativi interessi, può essere considerato, in linea di principio, quale concessione di un credito esente da imposta*” e che, “*qualora il fornitore di un bene accetti che l’acquirente differisca il pagamento del prezzo, dietro corresponsione dei relativi interessi, sino alla consegna, si deve ritenere che i detti interessi siano compresi nel valore complessivo del bene, anche quando il contratto li distingua dal prezzo*”. In pratica, gli interessi da dilazione di pagamento non rappresentano la controprestazione del credito concesso all’acquirente, come tale esente da IVA, ma un elemento della controprestazione ottenuta per la cessione del bene, di cui ne segue il relativo regime

impositivo.

Nello stesso senso può richiamarsi anche la sentenza di cui alla causa C-34/99 del 15 maggio 2001, ove si afferma che, *“anche qualora la prestazione di servizi consistente nell’asserita fornitura del credito potesse distinguersi dalla cessione di beni, la suddetta prestazione dovrebbe, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, essere considerata come **comunque accessoria all’operazione principale** della vendita di beni”*.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'imposta sostitutiva sui redditi finanziari e l'affrancamento

di Fabio Pauselli

In un precedente [articolo](#) abbiamo visto che a decorrere dal 2013 gli intermediari che applicano **l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell'ambito del regime del risparmio amministrato** sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta entro il 16 dicembre di ciascun anno. In particolare, detto acconto è pari al **100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno**.

Tale disposizione, per l'anno 2014, si trova ad interferire con le novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 in merito all'aumento della **tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20% al 26%** (eccezione fatta per i titoli di Stato) a decorrere **dal 1° luglio 2014**. Come noto, infatti, per evitare che l'aumento della aliquota potesse colpire anche i redditi maturati prima dell'introduzione delle novità, il Legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il valore delle attività finanziarie detenute, previo versamento di un'imposta sostitutiva del 20% determinata sulla differenza fra il **valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014** e il **valore o costo di acquisto delle stesse** (o quello precedentemente affrancato). In questo modo ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di assumere come **costo fiscalmente rilevante** delle attività finanziarie detenute il **valore alla data del 30 giugno anziché l'originario costo**.

La procedura dell'affrancamento nell'ambito del risparmio amministrato doveva riguardare tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014 e a quella di esercizio dell'opzione. L'opzione poteva essere effettuata mediante comunicazione all'intermediario **entro il 30 settembre scorso** mentre il pagamento dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento doveva essere effettuato dall'intermediario **entro il 16 novembre 2014**.

Ora, considerando che il versamento dell'imposta sostitutiva dei redditi finanziari in regime amministrato avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l'importo dell'acconto da versare per l'anno 2014 sarà pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze relative ai primi undici mesi dell'anno, al lordo di tutte le compensazioni eventualmente effettuate. In sostanza per il 2014 il **periodo di monitoraggio sarà quello che va da novembre 2013 a settembre 2014**, potendoci ben rientrare in questa forbice anche i versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% effettuati a seguito dell'affrancamento dei maggiori valori.

Questi ultimi, tuttavia, **non devono rilevare ai fini del computo dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014** poiché, pur essendo relativi ad un'imposta che ha la stessa natura di quella prevista per le plusvalenze finanziarie, hanno natura **prettamente straordinaria** in

quanto derivanti da un processo di affrancamento e, quindi, **non hanno alcuna rilevanza ai fini del calcolo dell'acconto** dell'imposta sui redditi finanziari. Ciò è quanto emerge dalla **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109/E pubblicata il 10 dicembre 2014.**

CRISI D'IMPRESA

Opposizione al progetto di stato passivo

di Luca Dal Prato

Con l'ordinanza del 04.11.2014 n. **23462** la **Corte di cassazione** si è espressa su un'interessante questione stabilendo che la **mancata** presentazione di **osservazioni** al **progetto di stato passivo** depositato dal curatore **non** comporti l'**acquiescenza** alla proposta e la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.

Per comprendere le motivazioni della Corte è utile riassumere, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento. L'**art. 52 L.F.** stabilisce che, salvo diverse disposizioni della legge, ogni **credito** deve essere **accertato** secondo le norme stabilite dal Capo V: il creditore che voglia concorrere all'attivo fallimentare ha quindi l'obbligo di assoggettare la propria pretesa all'accertamento dello **stato passivo** di cui agli artt. 93 e segg. L.F.. Il **curatore**, effettuati i relativi accertamenti, **deposita il progetto** di stato passivo nella cancelleria del tribunale e lo **trasmette** ai **creditori** e ai titolari di diritti sui beni, che possono presentare **osservazioni** scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza (art. 95, comma 2 L.F.). Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ai sensi dell'art. 98, comma 1 L.F., **può** infine **essere** proposta **opposizione**, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

L'accertamento dello **stato passivo** consiste quindi nell'**individuazione** dei **creditori** del fallito, ossia di coloro che vantano pretese pecuniarie (o convertibili in denaro) e diritti reali o personali (su beni mobili e immobili) di proprietà o in possesso del fallito stesso. Come sostenuto da autorevole dottrina, attraverso l'accertamento del passivo vengono selezionati i creditori che **hanno diritto** ad essere soddisfatti con il ricavato della liquidazione e i titolari di diritti su cose rientranti nella disponibilità materiale (e non giuridica) del fallito. In sostanza, la formazione dello stato passivo è un **procedimento** necessario che non ammette equipollenti ("principio di esclusività").

Nel **caso di specie**, il **Tribunale** di Reggio Emilia ha dichiarato **inammissibile** il **ricorso** proposto da un creditore (ex art. 98, L.F.) avverso lo stato passivo del fallimento in quanto, al ricorrente, era preclusa la possibilità di proporre opposizione **non avendo presentato osservazioni** al progetto di stato passivo predisposto dal curatore **né** essendo **comparso** all'**udienza** di discussione dello stato passivo.

Il **creditore** è **ricorso** per **Cassazione** contro il decreto del Tribunale deducendo la violazione degli artt. 95, comma 2, 98 e 99 L.F. nonché 115 c.p.c. sostenendo che la tesi non potesse trovare accoglimento anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 5659/2012, 11026/2012). **Secondo il creditore**, l'art. 95 L.F., nel prevedere che i creditori possano esaminare il progetto di stato passivo, presentare **osservazioni** scritte o produrre nuovi

documenti, attribuisce agli stessi una **facoltà** nel loro interesse e **non** impone alcun **obbligo**.

Sulla scorta di tali elementi, gli **Ermellini** si sono **espressi** rilevando che, “*in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione*”.

In particolare, **secondo i Giudici**, l’art. 95 comma 2 L.F. (come introdotto dal D.Lgs. 12.12.2007, n. 169) prevede che i creditori “possano” **esaminare** il progetto, **senza** porre a loro carico un **onere di replica** alle difese e alle eccezioni del curatore **entro** la **prima udienza** fissata per l’esame dello stato passivo.

Secondo la Corte, deve perciò **escludersi** che il suddetto termine sia deputato alla definitiva e **non più emendabile** individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. civ. sezione 1 n. 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. sezione 6-1 n. 20583 del 6 settembre 2013).

Pertanto, “*il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione*”.

BUSINESS ENGLISH

Meeting o Reunion: come tradurre ‘riunione’ in inglese

di Stefano Maffei

Lo sappiamo tutti:

riunione in inglese si traduce con *meeting* (letteralmente ‘incontro’). Così, la riunione con un cliente è il *meeting with a client* mentre quella con i vostri

colleghi è il

meeting with your coworkers. In

aerporto si legge spesso l’indicazione *meeting point* mentre il luogo in cui le persone si incontrano è il *meeting place*: a Philadelphia,

the Jordan Cafe is a popular meeting place for University students.

Chi conosce la

realtà aziendale sa che tutti i giorni i *meeting* proliferano: frasi assai comuni sono, per esempio,

I am in a meeting,

the meeting is rescheduled (rinviato

),

the staff meeting (la riunione dei dipendenti)

lasted for over 2 hours. Quando il capo è

impegnato e non vuole essere disturbato la

personal assistant di solito risponde

‘the boss is in a busy meeting right now;

can you call again tomorrow?’

Prestate attenzione ai verbi:

convocare una riunione si traduce con

to call a meeting mentre

parteciparvi si traduce con

to attend a meeting. Quando la riunione è stata estremamente noiosa scriverete

I attended a terribly boring meeting this morning (per inciso,

to attend è un falso amico che

non significa attendere/aspettare, termini da tradursi invece con

to wait). Se la **riunione è presieduta** da qualcuno, il verbo giusto è *to chair*: ad esempio *Miss Jones chaired the meeting with the foreign clients.*

Il falso amico

reunion, invece, non ha niente a che vedere con la riunione e traduce piuttosto l'**adunanza o rimpatriata** di un gruppo di persone legate da qualche rapporto di associazionismo pregresso: nel caso di appuntamenti annuali si parla così di *annual reunion*. Se avete frequentato un corso EFLIT potreste essere interessati a sapere che *the annual reunion of the EFLIT alumni* (trad: ex-studenti) *is held in Modena each year, in July.*

Per iscrivervi ai

nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Verona e Roma organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito
www.eflit.it